

Oggetto: ART. 9 D.P.R. 374/83 - RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE E DI MACCHINA IN PRESENZA DI CONGEDO.

Sono state da più parti prospettate difficoltà d'ordine operativo in merito alla contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del personale di macchina e viaggiante inserito nei turni di servizio.

Le difficoltà, che si riscontrano quando al riposo settimanale sono abbinati più giorni di congedo, derivano dal fatto che al personale di cui sopra è preclusa, per la natura delle mansioni svolte, la possibilità della frazionabilità del congedo a mezza giornata.

Esaminato il problema si è rilevato che in effetti in conseguenza della disposizione inserita nell'istruzione all'art. 9 del D.P.R. 374/83 - la quale stabilisce l'indivisibilità del riposo giornaliero dal riposo settimanale quando questo è abbinato ad almeno due giorni di congedo - si può verificare che il termine del periodo di libertà goduto dal personale per riposo giornaliero, per giorni di congedo (almeno due di 24 ore) e per riposo settimanale venga a cadere dopo l'ora di inizio della prestazione stabilita dal turno in cui il dipendente è inserito.

Al fine di dare chiarezza e uniformità di trattamento, si dispone che in siffatta situazione il personale che riprende servizio dopo il suddetto periodo di libertà dovrà essere considerato "disponibile" e come tale utilizzato, assicurandogli, poi, il reinserimento nel proprio turno alla prima occasione favorevole secondo le particolari disposizioni previste per il personale di macchina e per quello viaggiante.

E' consentito tuttavia che al termine del periodo di libertà come sopra specificato, l'interessato possa riprendere il proprio turno di servizio qualora accetti la necessaria corrispondente riduzione del periodo di libertà concesso.

In presenza di detta riduzione ai fini della contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale dovrà operarsi come segue:

- a) - dovrà essere calcolato in ore il tempo intercorrente fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa e l'inizio del servizio secondo il turno;
- b) - dal totale delle ore vanno detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente;
- c) - la differenza va divisa per 24;
 - il quoto indica il numero dei giorni di congedo fruito;
 - il resto, che rappresenta le residue ore di libertà, si trascura se è pari o inferiore a 6; si contabilizza con mezza giornata di congedo se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18; si contabilizza con una giornata di congedo se è superiore a 18.

La possibilità di concedere il congedo a mezza giornata è limitato al caso in questione ed è finalizzata a favorire unicamente la ripresa del turno. Resta, quindi, fermo il principio generale della indivisibilità della prestazione giornaliera per il personale in questione.

Resta inoltre ferma la divisibilità del riposo settimanale - di durata non inferiore a 30 ore (v. Istruzioni art. 9 D.P.R. 374/83) - in presenza di fruizione di un solo giorno di congedo prima del riposo settimanale.

La presente disposizione ha valore sperimentale per il personale del settore viaggiante.

per delega
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ART. 9 D.P.R. 374/83 - RIPOSO SETTIMANALE DEL P.D.M.
E VIAGGIANTE IN PRESENZA DI CONGEDO.

Con lettera circolare n° P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985 sono state definite, com'è noto, le norme per la contabilizzazione della durata del riposo settimanale del personale di macchina inserito in turno, quando tale riposo è abbinato al congedo.

Premesso che tali norme annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate sulla questione, si ritiene opportuno far presente che, per quanto riguarda la definizione dei giorni di congedo da far richiedere per la copertura del periodo di assenza dal servizio, dovrà essere tenuto conto, oltre che dei riposi settimanali, anche delle eventuali festività infrasettimanali comprese nel suddetto periodo di libertà dal servizio.

Pertanto dal totale delle ore intercorrenti fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa svolta e l'inizio del servizio secondo il turno, dovranno essere detratti anche tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo sopra richiamato.

In altri termini ognuna di tali "festività" farà ridurre di una unità i giorni interi di congedo da far richiedere al personale interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART.9 DEL D.P.R. 374/1983.

Omissis

In ordine alla interpretazione da dare alle disposizioni impartite dal Servizio Personale con la circolare P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985 per la contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del Personale di Macchina e Viaggiante.

In proposito, ricordato che le disposizioni di cui alla predetta circolare sono da applicare solo nei confronti del citato personale inserito nei turni di servizio, si fa presente quanto segue:

- 1) la fine del riposo giornaliero spettante a detto personale dopo l'ultima prestazione svolta secondo il proprio turno, richiamata al punto a) della circolare in questione, deve intendersi quella riferita al riposo giornaliero previsto dal turno stesso.
In altri termini la contabilizzazione del periodo di libertà dal servizio per congedo deve essere fatta decorrere dal momento in cui l'agente interessato avrebbe dovuto iniziare la propria prestazione lavorativa prevista dal turno che intende coprire con il congedo.
- 2) Per rendere formalmente valido il concetto di indivisibilità del riposo settimanale di durata pari a 48 ore "anche ai fini della fruizione del congedo", così come stabilito dalle istruzioni all'art.9 del DPR 374/83 emanato dal Sig. Direttore Generale, è necessario che il P.d.M. inserito nei turni di servizio chieda almeno due giorni di congedo immediatamente prima del riposo settimanale.
Solo in sede di regolarizzazione del predetto congedo ed alla condizione che il personale abbia optato per la ripresa del proprio turno dopo il riposo settimanale dovrà essere applicato quanto previsto dalla circolare del Servizio Personale in principio richiamata.

Qualora invece il personale in questione, fruendo per intero del periodo di libertà dal servizio allo stesso spettante per congedo più riposo settimanale, si presenti in servizio dopo l'ora di inizio del periodo lavorativo previsto dal turno per quello stesso giorno, sarà da considerare "disponibile" e come tale utilizzato.

Il reinserimento nel turno di competenza dovrà avvenire alla prima occasione favorevole e comunque non oltre il primo servizio previsto dal turno dopo il primo dei successivi riposi settimanali previsti dal turno stesso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Oggetto: RIPOSO SETTIMANALE DEL P.D.M. IN PRESENZA DI CONGEDO.

Si fa riferimento alla lettera (omissis) con la quale è stato posto un quesito in ordine all'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare n. P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.85, circa la contabilizzazione del congedo fruito dal p.d.m. prima del riposo settimanale.

In particolare è stato chiesto quale è il trattamento da usare nei confronti del personale inserito in turno che domanda al Dirigente addetto 2 giorni di congedo per coprire un periodo di assenza relativo ad un servizio di andata e ritorno a cavallo di due giornate di turno immediatamente precedenti il riposo settimanale.

In proposito si fa presente che, nel caso come quello ipotizzato, poiché il periodo di assenza dal servizio da coprire con il congedo prima del riposo settimanale, pur interessando due giornate consecutive in turno, deve essere inferiore a 24 ore (com'è noto, in base alle norme in vigore, l'assenza dalla residenza deve essere inferiore a tale limite) e, quindi, copribile con un solo giorno di congedo, il Dirigente di Deposito, all'atto della domanda del congedo da parte del p.d.m., dovrà far richiedere allo stesso un solo giorno di congedo.

Ciò consentirà all'interessato di godere per intero dell'assenza dal servizio per il periodo indicato, non potrà determinare l'indivisibilità del riposo settimanale e quindi il p.d.m. in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo tale riposo settimanale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Oggetto: CONGEDO DA ATTRIBUIRE AL P.D.M. PRIMA DEL RIPOSO SETTIMANALE.

In relazione al quesito posto con la suddistinta significasi che la disposizione contenuta nella lettera TV.11.1/12.1.10 del 15.1.86 relativa al congedo del p.d.m. prima del riposo settimanale è senz'altro riferibile anche al caso in cui vi sia un servizio afferente a due giornate intercalate da un riposo fuori residenza.

Ciò si evince dal disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 374/1983 in quanto in sede di formazione dei turni o di comando del servizio l'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore, le stesse cioè che il p.d.m. può coprire con un giorno di congedo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO